

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **84/1970** (ECLI:IT:COST:1970:84)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **06/05/1970**; Decisione del **21/05/1970**

Deposito del **03/06/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5042**

Atti decisi:

N. 84

## ORDINANZA 21 MAGGIO 1970

*Deposito in cancelleria: 3 giugno 1970.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 143 del 10 giugno 1970.*

Pres. BRANCA - Rel. CRISAFULLI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione

siciliana, approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal giudice istruttore presso il tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Barone Antonino ed altri, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti private, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione siciliana, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che non vi è stata costituzione di parti innanzi a questa Corte;

che con la indicata ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, contenenti norme sui giudizi penali di competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 3, 28, 102 e 134 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 15-22 gennaio 1970, n. 6, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle stesse norme;

che, in simili casi secondo la giurisprudenza costante, la questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata, avendo le norme dichiarate costituzionalmente illegittime cessato di avere efficacia;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

*Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*